



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

ADUNANZA N. 214 LEGISLATURA N. IX

1730

DE/ML/AFP Oggetto: Dir 2000/29/CE - D.lgs. 214/2005 - Piano d'azione  
 0 NC regionale per contrastare l'introduzione e la  
 diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (Anoplophora  
 Prot. Segr. glabripennis Motschulsky) nelle Marche - Assegnazione  
 1890 all'ASSAM del finanziamento per l'anno 2013 - Euro  
 90.000,00

Venerdì 27 dicembre 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA  | Presidente     |
| - ANTONIO CANZIAN    | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI      | Assessore      |
| - PAOLA GIORGI       | Assessore      |
| - MARCO LUCHETTI     | Assessore      |
| - MAURA MALASPINA    | Assessore      |
| - PIETRO MARCOLINI   | Assessore      |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore      |
| - LUIGI VIVENTI      | Assessore      |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Dir 2000/29/CE – D.lgs. 214/2005 – Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) nelle Marche – Assegnazione all’ASSAM del finanziamento per l’anno 2013 - € 90.000,00.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, d’intesa con la PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della L.R. 31/2001;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- 1) Di applicare misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nel territorio della Regione Marche dichiarando obbligatoria nel territorio regionale, la lotta contro l’insetto nocivo *Anoplophora glabripennis* Motschulsky – (Tarlo Asiatico del legno) e attuando adeguate misure fitosanitarie volte ad impedire l’introduzione e diffusione del suddetto organismo nocivo incluso nell’allegato 1 parte A sez. I.4.1 del D.lgs 214/2005;
- 2) Di adottare, in ottemperanza al punto precedente il “**Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del Fusto nelle Marche**” riportato nell’Allegato 1 della presente delibera, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- 3) di assegnare all’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM) il finanziamento di € 90.000,00 per l’anno 2013 finalizzato alla esecutività da parte del Servizio Fitosanitario Regionale del piano d’azione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionale di cui all'allegato 1, anche tramite il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e/o aziende di servizio pubblico delle aree infestate mediante stipula di apposite convenzioni;

- 4) Di stabilire che la ripartizione degli importi assegnati tra ASSAM e Amministrazioni Comunali e/o aziende di servizio pubblico delle aree infestate, sulla base dei servizi effettivamente svolti sia del 60% per le attività svolte dall'ASSAM ed il 40% per le attività svolte dalle amministrazioni comunali e/o aziende di servizio pubblico delle aree infestate effettivamente coinvolte nel piano;
- 5) di far fronte all'onere della presente deliberazione pari a di € 90.000,00 con le risorse del capitolo 30905159 UPB 3.09.05 e del bilancio 2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Fisa Motoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa di riferimento**

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995 – Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n.9 del 14 gennaio 1997 – Istituzione dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione nel settore Agroalimentare (CEPA);
- D.Lgs 19/08/2005 n. 214 avente per oggetto: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche.

**Motivazione**

L' *Anoplophora glabripennis* Motschulsky (Tarlo Asiatico del fusto) è un coleottero appartenente alla famiglia dei cerambicidi, originario dell'Estremo Oriente; venne avvistato in Italia per la prima volta nel 2007, in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lombardia.

Questo coleottero xilofago è risultato essere un gravissimo problema per la produzione di piante ornamentali in vivaio e per piante di latifoglie, che contraddistinguono la flora tipica del nord e centro Italia ed in particolare delle zone boschive protette, dato che allo stato larvale, la maggior fonte di sostentamento è proprio il legno di tali piante. Sono oltre 100 le specie arboree potenzialmente ospiti: Acer, Betula, Salix, Aesculus, Populus e Ulmus; risultano inoltre occasionali rinvenimenti di dati *A. glabripennis* su Morus, Prunus, Pyrus, Robinia Albizzia, Alnus, Celtis, Eleagnus, Fraxinus, Hibiscus, Malus, Melia, Platanus, Quercus, Sorbus e Tilia.

Nella regione Lombardia nei primi dieci anni di infestazione di *A. glabripennis* e *A. chinensis* si sono dovuti abbattere circa 20.000 alberi; da qui si comprende l'enorme pericolo per l'intero patrimonio boschivo.

Nelle Marche, con Determina n. 601/DET del 20/08/2013 il dirigente dell'ASSAM ha individuato alcune zone (comune di Grottazolina e Magliano di Tenna) dichiarandole infestate dal suddetto organismo, modificate successivamente con Determina n. 886 del 21/11/2013, che individua l'attuale superficie interessata. Nella suddetta area il servizio Fitosanitario dell'ASSAM ha adottato, ai sensi del D.lvo 214/2005, le seguenti misure:

- 1) abbattimento di tutte le piante infestate con distruzione mediante cippatura in loco del legname e della ramaglia di risulta;
- 2) obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, degli abbattimenti delle piante infestate;
- 3) obbligo di denuncia al Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM di tutti i casi sospetti di piante sintomatiche per la presenza di attacchi di *A. glabripennis* o di presenza di adulti dell'organismo nocivo;
- 4) divieto di messa a dimora delle seguenti piante considerate sensibili: Acer spp., Betula spp., Populus spp., e Salix spp.;
- 5) divieto di vendita e di trasporto al di fuori della zona infestata di piante sensibili, fatta salva diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM.

Si rileva che un controllo non efficace del potenziale nocivo del tarlo asiatico del fusto potrebbe arrecare danni ingenti su produzioni vivaistiche, giardini, boschi, pioppeti, vegetazione arborea in genere e per tutta la filiera del legno-energia; senza escludere la possibilità di attacchi dell'insetto nocivo anche su piante da frutto di pomacee e drupacee.

Si ritiene pertanto opportuno affrontare la problematica fitosanitaria conseguente al ritrovamento di *A. glabripennis* nel territorio regionale mediante l'adozione di uno specifico Piano di Azione, che tenga conto delle regolamentazioni attuate dalle Regioni italiane con analoghe infestazioni da Tarlo Asiatico del fusto.

Il Piano d'Azione, predisposto dall'ASSAM, ed allegato alla presente deliberazione ha lo scopo di individuare le azioni e le misure fitosanitarie necessarie al fine di eradicare l'organismo all'interno della zona in cui è stato riscontrato, proteggendo il territorio regionale dalla diffusione dell'*A. glabripennis* nel territorio della regione Marche. Si prevedono, in particolare, le seguenti azioni:

**Azioni di comunicazione:** rivolte a chi possiede vegetali sensibili al patogeno su reali e/o presunti attacchi del patogeno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Azioni di Monitoraggio dell'organismo nocivo:** volte a rilevare la presenza dell'organismo nocivo. Per la realizzazione del monitoraggio il Servizio Fitosanitario Regionale può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali, del Corpo Forestale dello Stato ed eventualmente di altri soggetti elencati al punto 10 del presente piano.

Il Servizio Fitosanitario Regionale dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio al Servizio Fitosanitario Centrale ed al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno con-giuntamente a:

- a) la proposta di aggiornamento del Piano d'azione regionale;
- b) la modifica delle misure ufficiali adottate ;
- c) l'aggiornamento delle zone delimitate, comprese le informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.

**Azioni di Demarcazione delle aree infestate ed a rischio infezione.** Individuando le tre zone: infestata, cuscinetto e delimitata (costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto);

**Azioni Fitosanitarie.** Le misure fitosanitarie volte all'eradicazione ed al contenimento dell'organismo nocivo sono disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale con propri atti in conformità a quanto espresso nel D.Lvo 214/2005.

Le misure ufficiali che il Servizio Fitosanitario Regionale dispone saranno differenziate in funzione della zona di cui competenza, comprese le aree fuori delle zone delimitate.

Sono inoltre necessarie misure collaterali in materia di commercio e movimentazione dei suddetti vegetali sensibili e del legname, di divieto di messa a dimora di esemplari degli stessi nonché di prevenzione mediante interventi con finalità insetticida.

**Azioni sanzionatorie.** Volte a garantire il rispetto delle disposizioni fitosanitarie contenute nel piano allegato alla presente delibera (previste dall'art. 54 del D.Lvo 214/2005).

**Collaborazioni.** Per la realizzazione del presente piano d'azione il Servizio Fitosanitario Regionale si avvale della collaborazione di:

- amministrazioni comunali ed in particolare quelle dei comuni interessati dalle aree infestate e di contenimento;
- di aziende di servizio pubblico delle aree infestate che, a vario titolo, possono essere utilmente coinvolte nelle attività del piano allegato alla presente deliberazione;
- Sistemi informativi e telematici e Servizio Territorio e ambiente della Regione Marche;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Amministrazioni Provinciali e Comunali, anche in qualità di proprietari di aree pubbliche;
- operatori del verde impegnati nella difesa del verde pubblico e privato;
- Università Politecnica delle Marche;
- altri soggetti istituzionali concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 del presente piano,

Nella realizzazione di tali attività di collaborazione i diversi soggetti operano secondo le direttive e sotto il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale.

In particolare il Servizio Fitosanitario Regionale per la realizzazione del presente piano d'azione può stipulare convenzioni e incarichi tecnici con le amministrazioni comunali delle aree infestate ed eventualmente con altri soggetti tra quelli sopra elencati per la collaborazione nella realizzazione delle azioni di monitoraggio, abbattimento e distruzione dei vegetali sensibili infestati, formazione ed informazione, nonché in altre attività specificatamente individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Azioni volte alla Formazione e Informazione.** Sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale.

Le risorse finanziarie volte a far fronte al presente piano sino al 31/12/2014 sono poste a carico del capitolo n. 30905159 UPB 3.09.05 del Bilancio 2013, istituito con Legge regionale n. 44 del 29/12/2013 di Assestamento al Bilancio 2013, a seguito di autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "C" della suddetta legge.

Con successivi atti del Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell'Azienda Agricola saranno assegnati ulteriori fondi ed approvate le rendicontazioni annuali di spesa, secondo quanto stabilito dalla DGR 945/2013.

Sulla base delle esperienze condotte su altri patogeni nelle Marche e facendo riferimento alle linee di condotta di altre regioni che, prima delle Marche, hanno affrontato la problematica del Tarlo Asiatico, si ritiene opportuno prevedere che la ripartizione degli importi assegnati tra ASSAM e Amministrazioni Comunali e/o aziende di servizio pubblico delle aree infestate, sulla base dei servizi effettivamente svolti sia del 60% per le attività attuate dall'ASSAM ed il 40% per quanto svolto dalle amministrazioni comunali e/o aziende di servizio pubblico delle aree infestate effettivamente coinvolte nel piano.

**Il Responsabile del procedimento**

Angelo Zannotti

POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA  
VISTO

**Il dirigente responsabile**

Roberto Luciani

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

**Il Dirigente del Servizio**

Cristina Martellini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, pari ad Euro 90.000,00 con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo n. 30905159 UPB 3.09.05 del Bilancio 2013, in quanto trattasi di fondi regionali.

17.12.2013.

**Il Responsabile della P.O. di Spesa**

Stefania Denaro

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta**

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1 alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Piano d'azione per contrastare l'introduzione  
e la diffusione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nelle Marche**

**1. Introduzione**

*Anoplophora glabripennis* Motschulsky, comunemente noto come tarlo asiatico del fusto, è un insetto esotico considerato organismo da quarantena per l'Unione Europea incluso nell'allegato I, parte A, Sez. I, punto 4.1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni.

Originario dell'Asia orientale (Cina, Corea e Taiwan), risulta oggi diffuso negli Stati Uniti e in vari Paesi europei, con focolai in Austria, Germania, Francia e Svizzera. In Italia *A. glabripennis* è stata riscontrato per la prima volta in Lombardia (2007) e successivamente in Veneto (2009); entrambe le regioni hanno approvato con propri atti amministrativi misure per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto modificandole nel corso degli anni in funzione dell'efficacia dimostrata e delle nuove acquisizioni in ambito tecnico-scientifico.

Nelle Marche, a seguito del primo riscontro di *A. glabripennis* nel mese di agosto 2013 nei Comuni di Grotazzolina e Magliano di Tenna. Il Servizio Fitosanitario Regionale con Determina del Dirigente ASSAM n. 601 del 20 agosto 2013 ha individuato un'area infestata e prescritto le misure fitosanitarie ai sensi del D.Lvo 214/2005.

La Giunta Regionale delle marche ritiene necessario affrontare la problematica fitosanitaria conseguente al ritrovamento di *A. glabripennis* nel territorio regionale mediante l'adozione di uno specifico piano d'azione. Il presente Piano d'azione, di seguito denominato Piano, che tiene conto delle regolamentazioni attuate dalle Regioni italiane ad oggi interessate da focolai di *A. glabripennis*, ha lo scopo di individuare le azioni e le misure fitosanitarie necessarie al fine di contrastare la introduzione e la diffusione di *A. glabripennis* nel territorio della regione Marche.

**2. Obiettivi generali**

Gli obiettivi generali, valutati in relazione al quadro iniziale dell'infestazione, sono i seguenti:

- eradicazione dell'organismo all'interno della zona in cui è stato riscontrato;
- protezione della restante parte del territorio regionale dalla diffusione dell'organismo nocivo.

Nell'ipotesi che nel corso degli anni non si possa giungere ad una completa eradicazione del focolaio, l'obiettivo generale sarà quello di gestire il focolaio con i criteri propri di un'area di contenimento.

**3. Rischio fitosanitario**

Il rischio fitosanitario associato ad *A. glabripennis*, come pure al suo congenere *A. chinensis* presente nelle regioni Lombardia e Lazio, è elevato in quanto la specie è capace di vivere su numerose latifoglie ampiamente diffuse nella regione Marche. Nella zona di origine il tarlo asiatico del fusto può danneggiare oltre 100 specie di alberi, ma dall'osservazione dei dati raccolti nelle regioni italiane interessate dalla sua presenza, ad oggi risultano sicuramente sensibili i generi *Acer*, *Betula*, *Salix*, *Aesculus*, *Populus* e *Ulmus*. Alcune specie appartenenti ai generi *Morus*, *Prunus*, *Pyrus* e *Robinia* sono riportate come possibili ospiti e dati bibliografici indicano rinvenimenti occasionali di *A. glabripennis* anche su *Albizzia*, *Alnus*, *Celtis*, *Eleagnus*, *Fraxinus*,

Y





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Hibiscus, Malus, Melia, Platanus, Quercus, Sorbus e Tilia.*

In caso di espansione dell'areale di infestazione l'applicazione delle misure per il controllo e l'eradicazione diventerebbe più difficoltosa e dispendiosa ed i danni causati dagli attacchi di *A. glabripennis* sarebbero causa di forti ripercussioni economiche nei seguenti ambiti:

- Produzione vivaistica ornamentale;
- Giardini pubblici e privati;
- Vegetazione arborea in ambiente rurale, vegetazione ripariale e bordure stradali;
- Boschi di latifoglie;
- Filiera legno-energia;
- Pioppicoltura.

Va inoltre monitorata e valutata la possibilità di attacchi dell'organismo nocivo anche su piante da frutto di pomacee e drupacee.

#### 4. Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali";
- Decisione 2013/789/CE "concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina;
- Determina del Dirigente Assam n. 601 del 20/08/2013 "D.L.vo 19/08/2005 n. 214 – Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Marche. Anno 2013;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 137 del 22 luglio 2009 e successivi decreti di aggiornamento del Dirigente responsabile dell'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari;
- Decreto della Direzione Generale dell'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8033 del 3 agosto 2009.

#### 5. Obblighi di comunicazione

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni, comprese le zone cuscinetto, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo.

In tutti i casi in cui è accertata la presenza dell'organismo nocivo in zone precedentemente ritenute indenni, il Servizio Fitosanitario Regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Amministrazione comunale e al Servizio Fitosanitario Centrale.

Nelle zone delimitate chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo ne dà comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante infestate sono tenuti a comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio delle operazioni di esecuzione delle misure fitosanitarie disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale.

#### 6. Monitoraggio dell'organismo nocivo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nelle zone infestate, nelle zone cuscinetto e nelle zone indenni, il Servizio Fitosanitario Regionale, esegue periodicamente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo e determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche.

Per la realizzazione del monitoraggio il Servizio Fitosanitario Regionale può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali, del Corpo Forestale dello Stato ed eventualmente di altri soggetti elencati al punto 10 del presente piano.

All'interno delle zone delimitate vanno georeferenziate tutte le piante sensibili e si procede con il monitoraggio in due differenti periodi dell'anno: nel periodo estivo, per la possibilità di cogliere il maggior numero di sintomi (fori di sfarfallamento, insetti adulti, rosure rameali di nutrizione, nicchie di ovideposizione, essudati), ed in quello tardo autunnale e invernale sfruttando la migliore visibilità creata dalla caduta delle foglie pur con una minore presenza di elementi sintomatici.

Nel resto del territorio regionale, e particolarmente nelle aree prossime al bordo della zona delimitata, vengono effettuati controlli periodici a campione per individuare eventuali nuovi focolai di *A. glabripennis*.

Vanno inoltre verificate tutte le segnalazioni che provengono da soggetti professionali o da privati cittadini relative a sospetti attacchi da *A. glabripennis*.

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, avvalendosi di binocoli o altre attrezzature idonee. Qualora necessario si impiegano anche piattaforme aeree, treeclimbers, ed altri sistemi utili alla individuazione di sintomi. A questo scopo le amministrazioni comunali consentono che il personale del Servizio Fitosanitario Regionale usufruisca delle proprie piattaforme mobili o di quelle in affitto.

La conferma della presenza dell'organismo nocivo ai fini dell'adozione delle misure fitosanitarie è sempre eseguita da Ispettori Fitosanitari.

Il Servizio Fitosanitario Regionale trasmette i risultati del monitoraggio al Servizio Fitosanitario Centrale ed al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno congiuntamente a:

- a) la proposta di aggiornamento del Piano d'azione regionale;
- b) la modifica delle misure ufficiali adottate ;
- c) l'aggiornamento delle zone delimitate, comprese le informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.

I soggetti eventualmente incaricati dal Servizio Fitosanitario Regionale di attuare il monitoraggio ne comunicano periodicamente i luoghi e gli esiti con modalità e frequenza concordata con il SFR.

#### 7. Zone delimitate

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.Lvo 214/2005, individua le zone delimitate con propri atti e informa tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 4 comma 2, il Servizio Fitosanitario Centrale, il Servizio Agricoltura della Giunta Regionale ed i Comuni interessati.

A tal fine sono definite:

- a) «zona infestata»: zona in cui è stata confermata la presenza di *A. glabripennis* il cui perimetro include tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) «zona cuscinetto»: zona con raggio di 2 km al di là del confine della zona infestata;

d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata» e della «zona cuscinetto».

### 8. Misure fitosanitarie

Le misure fitosanitarie volte all'eradicazione ed al contenimento dell'organismo nocivo sono disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale con propri atti in conformità a quanto espresso nel D.Lvo 214/2005.

Allo stato delle attuali conoscenze, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 del presente piano è prioritaria l'azione di monitoraggio dell'organismo nocivo secondo le modalità riportate al punto 6 del presente piano, nonché quella di riduzione del rischio fitosanitario, esplicitato al punto 3 del presente piano, mediante interventi nelle zone delimitate di cui al punto 7 del presente piano, sui vegetali infestati di qualunque specie botanica e interventi sulle specie legnose sicuramente sensibili (*Acer*, *Betula*, *Salix*, *Aesculus*, *Populus* e *Ulmus*), ancorché prive di sintomi in un raggio di m 50 dalle piante attaccate.

Sono inoltre indispensabili misure collaterali in materia di commercio e movimentazione dei suddetti vegetali sensibili e del legname, di divieto di messa a dimora di esemplari degli stessi nonché di prevenzione mediante interventi con finalità insetticida.

Le misure ufficiali che il Servizio Fitosanitario Regionale dispone nella zona infestata sono:

- 1) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
- 2) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante con sintomi dell'attacco di *A. glabripennis*;
- 3) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le specie legnose sensibili presenti entro un raggio di m 50 attorno alle piante riscontrate infestate, previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio Fitosanitario Regionale;
- 4) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
- 5) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
- 6) trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 7) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;

Le misure ufficiali che il Servizio Fitosanitario Regionale dispone nella zona cuscinetto sono:

- 1) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
- 2) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante con sintomi dell'attacco di *A. glabripennis*;
- 3) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le specie legnose sensibili presenti entro un raggio di m 50 attorno alle piante riscontrate infestate;
- 4) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
- 5) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
- 6) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 7) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati in luoghi diversi da quelli indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Le misure ufficiali che il Servizio Fitosanitario Regionale dispone al di fuori delle zone delimitate sono:

- 1) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante con sintomi dell'attacco di *A. glabripennis*;
- 3) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le specie legnose sensibili presenti entro un raggio di m 50 attorno alle piante riscontrate infestate;
- 4) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 5) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati in luoghi diversi da quelli indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre misure diverse da quelle indicate nel presente piano in funzione delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche, nonché disporre deroghe in casi particolari.

In aggiunta alle misure ufficiali elencate, il Servizio Fitosanitario Regionale individua nei confronti dei soggetti autorizzati, ai sensi del D.Lvo 214/2005 o in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 987/31, ricadenti nella zona delimitata, che producono o commercializzano specie legnose sensibili, specifiche prescrizioni fitosanitarie per prevenire la presenza e/o diffusione di *A. glabripennis*.

In aggiunta alle misure ufficiali elencate e conseguentemente alle stesse, nelle zone delimitate, è vietato concedere tagli della vegetazione delle specie legnose sensibili in prossimità dei corsi d'acqua.

In caso di inadempienze da parte di privati, su indicazione del Servizio Fitosanitario Regionale, l'amministrazione comunale procede all'esecuzione forzata di dette misure, ferma restando la facoltà di avvalersi della modalità di legge per il risarcimento delle spese sostenute.

L'esecuzione delle misure ufficiali elencate nel presente piano in ambiente urbano (parchi pubblici, alberature ecc.) deve tener conto delle esigenze di carattere ambientale e di rischio per la popolazione. In ogni caso i trattamenti insetticidi vanno effettuati in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 25/88 e delle norme vigenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

#### 9. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni fitosanitarie contenute nel presente piano comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lvo 214/2005.

#### 10. Collaborazioni

Per la realizzazione del presente piano d'azione il Servizio Fitosanitario Regionale si avvale della collaborazione di:

- o amministrazioni comunali ed in particolare quelle dei comuni interessati dalle aree infestate e di contenimento;
- o di aziende di servizio pubblico delle aree infestate che, a vario titolo, possono essere utilmente coinvolte nelle attività del presente piano;
- o Sistemi informativi e telematici e Servizio Territorio e ambiente della Regione Marche;
- o Corpo Forestale dello Stato;
- o Amministrazioni Provinciali e Comunali, anche in qualità di proprietari di aree pubbliche;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- operatori del verde impegnati nella difesa del verde pubblico e privato;
- Università Politecnica delle Marche;
- altri soggetti istituzionali concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 del presente piano,

Nella realizzazione di tali attività di collaborazione i diversi soggetti operano secondo le direttive e sotto il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale.

In particolare il Servizio Fitosanitario Regionale per la realizzazione del presente piano d'azione può stipulare convenzioni e incarichi tecnici con le amministrazioni comunali delle aree infestate ed eventualmente con altri soggetti tra quelli sopra elencati per la collaborazione nella realizzazione delle azioni di monitoraggio, abbattimento e distruzione dei vegetali sensibili infestati, formazione ed informazione, nonché in altre attività specificatamente individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

#### 11. Formazione e Informazione

Il Servizio Fitosanitario Regionale promuove con la collaborazione degli Enti di cui al punto precedente azioni di:

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore.

#### 12. Disposizioni Finali

Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche modifica con propri atti le disposizioni del presente piano d'azione regionale in funzione di nuove acquisizioni tecniche volte a ridurre il rischio fitosanitario della diffusione e dannosità dell'organismo nocivo, nonché in ottemperanza all'emanazione di nuove disposizioni normative di carattere statale e comunitario.

La Regione promuove studi e ricerche per migliorare le conoscenze sulla biologia ed etologia dell'organismo nocivo, per migliorare le modalità di abbattimento e distruzione dei vegetali sensibili infestati, per la sperimentazione di tecniche di monitoraggio e per l'individuazione di nuove specie di sostituzione affidandone il coordinamento al Servizio Fitosanitario Regionale.

Il Dirigente del Servizio Fitosanitari Regionale dispone ai sensi del D.Lvo 214/2005 ogni ulteriore misura fitosanitaria, prescrizione o modalità di individuazione dello stato fitosanitario dei luoghi utile al fine di realizzare gli obiettivi di cui al punto 2. del presente piano